SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO
OTERAPISTI E DELL'AREA RIABILITATIVA
"S.P.I.F. AR"

****

Verbale deliberativo e di approvazione a modifica statuto del Sindacato.

Visto lo statuto del Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti e dell'area riabilitativa, approvato in data 19.05.2013 e registrato, in data 4 Maggio 2016 presso l'agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli.

Ritenuta la modifica dello Statuto di cui *supra,* approvata in data 14 ottobre 2018, che di seguito si trascrive integralmente.

Considerato che una delle modifiche apportate al precedente testo attiene al primo capo Art. 1, in cui si elegge la nuova sede legale insistente nel territorio di Caltanissetta, in Contrada Serra Del Pantano snc.

Individuata nel Dott. Roberto Vito Ferrara la figura del nuovo Segretario Nazionale del Sindacato professionale italiano fisioterapisti e dell'area riabilitativa.

All'uopo, il presente verbale deliberativo e di approvazione alla modifica dello Statuto redatta ed approvata con delibera in data 14 ottobre 2018 e sottoscritta dal Segretario Nazionale e dal Vice Segretario Nazionale, è finalizzato alla registrazione dello stesso presso l' Agenzia dell'Entrate Ufficio Territoriale di Caltanissetta.

Di seguito si riporta integralmente il contenuto dello Statuto del Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti e dell'area riabilitativa, approvato in data 14 ottobre 2018.

Caltanissetta, 20 aprile 2019

Il Segretario Nazionale S.P.I.F. AR

Dott. Roberto Vito Ferrara

Direzione Provinc
Territoriale di C

MODIFICA ALLO STATUTO

SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO

FISIOTERAPISTI

AREA RIABILITATIVA

S.P.I.F. AR

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE

Art. 1

1. E' costituito il **Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti Area Riabilitativa** - con **sede legale in Contrada Serra Del Pantano snc 93100 Caltanissetta CL**; esso potrà avere anche altre sedi operative sia in Italia, sia all'estero.

2. Il sindacato, di cui al precedente articolo, già denominato CSE SANITA' DIPARTIMENTO SPIF AR, assume ora la nuova denominazione di **"Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti Area Riabilitativa" in sigla "S.P.I.F. AR."**

NORME FONDAMENTALI

Art. 2

1. L'attività del sindacato è regolata dalle norme del presente Statuto, d'ora innanzi "Statuto", nonché dalle fonti in esso indicate e/o alle quali ci si riferisce, dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

2. Il Sindacato non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa; è un ente non commerciale - ex D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 36 Cod. Civ. -.

3. È fatto divieto al Sindacato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Caltan

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. È fatto obbligo al sindacato di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque motivo e causa, ad altra/i Enti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5. Non sono applicabili le disposizioni di cui al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 per espressa previsione del c) 2 Art. 4.

6. La durata del Sindacato è illimitata.

7. Le quote e i contributi associativi **non sono rivalutabili** e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

8. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Segreteria Nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

9. Lo S.P.I.F. AR , su decisione della Segreteria Nazionale, può aderire ad una Organizzazione Sindacale Confederale o ad altre organizzazioni del settore sanità purché mantenga la propria autonomia ed indipendenza.

10. Lo S.P.I.F. AR si richiama ai principi di cui all'Art. 39 della Costituzione per cui è libero, è fondato sull'osservanza dei principi democratici ed è apartitico.

11. Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei presenti in seno ai rispettivi organi competenti.

SCOPI

Art. 3

1. Il sindacato si propone, in generale, la tutela del lavoro in ogni suo aspetto ed in particolare di rappresentare e tutelare gli aspetti giuridici, normativi, economici e professionali dei lavoratori associati e non, sia in servizio sia in quiescenza, sia dipendenti sia autonomi, in ogni sede consentita anche giurisdizionale.

2. Intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sul lavoro, in tutte le sue forme.

3. Intervenire nella contrattazione globale del rapporto di lavoro favorendo la stipula di contratti Nazionali del settore socio-sanitario, atti a superare le difformità di trattamento eventualmente esistenti, su scala nazionale e locale, tra i lavoratori dell'area di Comparto e dell'area Dirigenziale, esercenti attività in istituzioni sanitarie pubbliche e private;

4. La presenza attiva e sistematica del sindacato in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte sanitarie, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo sanitario e sociale del Paese;

5. La tutela della dignità professionale del lavoratore nell'ambito del proprio posto di lavoro;

6. La promozione, la sollecitazione e l'appoggio a provvedimenti legislativi in materia socio-sanitaria

7. La rappresentatività dei lavoratori iscritti in ogni posto di lavoro, in tutti gli organismi preposti alla gestione dei contratti e alla

vigilanza sulla corretta applicazione degli stessi o di leggi, in tutte le commissioni per la stesura di regolamenti interni, delle Aziende Sanitarie, Pubbliche e Private, nonché l'intervento per il componimento o la valutazione arbitrale di controversie tra lavoratori e datori di lavoro;

8. La ricerca di convergenze con altre Organizzazioni Sindacali Confederate e non, nazionali e internazionali stabilendo intese particolari e alleanze permanenti per i problemi del settore.

9. La costituzione di società di servizi per l'assistenza dei lavoratori, pubblici, privati ed autonomi in materia tributaria, fiscale, legale e giuslavoristica, nonché per la fornitura di servizi reali oltre che ai professionisti del settore socio-sanitarie alle imprese.

10. Lo SPIF AR può curare la pubblicazione di un proprio Organo di stampa periodico. Il Direttore dello stesso è il Segretario Nazionale dello SPIF AR, se non vi è alcuna causa o norma di natura ostativa e la Segreteria Nazionale nominerà il Comitato di Redazione.

11. La costituzione di società per la formazione e l'aggiornamento professionale finalizzato all'accrescimento professionale e culturale anche attraverso gli ECM

12. La costituzione di Enti cooperativistici per lo sviluppo della professione socio-sanitaria e per contribuire a creare le migliori occasioni di lavoro.

13. Favorirà la stipula di accordi commerciali per favorire gli associati e non in ogni settore purché di interesse generale.

14. Potrà anche partecipare ad iniziative di natura commerciale nei settori e negli ambiti di cui ai commi precedenti purché nel rispetto delle

Direzione Provinciale
Territoriale di Caltanis

previsioni ex D.lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

LIVELLI ASSOCIATIVI

Art. 4

1. Il sindacato si può articolare anche in Associazioni Regionali, Provinciali ed interregionali.

2. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento; l'ambito provinciale coincide con quello della rispettiva Provincia.

3. La Segreteria Nazionale può autorizzare la costituzione di Associazioni Interregionali, definendone l'ambito, nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati.

4. La Segreteria Nazionale può autorizzare anche Associazioni Interprovinciali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.

5. Tali strutture periferiche potranno tenere assemblee, ma non potranno deliberare, né approvare atti; avranno solamente un compito consultivo.

6. Si riconosce la possibilità di avere autonomia giuridica e finanziaria nelle articolazioni regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali costituite formalmente nel rispetto dello statuto Nazionale; saranno considerate articolazioni territoriali del Sindacato Nazionale, utilizzeranno il marchio associativo seguito dall'indicazione dell'ambito territoriale.

7. E' contemplata una forma di "indennità" delle cariche associative, per attività sindacale dimostrata, la cui determina sarà demandata ad

apposito regolamento relativo alle missioni sindacali.

PROVENTI

Art. 5

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati:

   (a) dalle quote associative di natura ordinarie o straordinarie

   (b) dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Segreteria Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse con altri Enti anche se attraverso soggetti collegati.

2. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione nazionale e non possono essere restituiti o distribuiti.

3. Si intendono versamenti di quote associative anche le somme eventualmente raccolte dalle articolazioni territoriali di cui al precedente Art. 4 perché fatte esclusivamente in nome e per conto della Segreteria Nazionale.

4. L'importo della quota associativa, relativa ad ogni anno solare, sarà stabilito dalla Segreteria Nazionale.

5. La Segreteria Nazionale potrà destinare una somma in misura fissa o in misura percentuale alle articolazioni territoriali di cui al precedente Art. 4 finalizzate a specifiche attività di queste ultime che dovrà documentarle nei modi e nei termini che sarà loro indicato.

Direzione Provinciale di

6. L'Associazione provvede al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti; le articolazioni territoriali regionali forniscono supporto territoriale al riguardo secondo quanto stabilito in apposita delibera della Segreteria Nazionale.

7. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, salvo quelle residuali in precedenza indicate necessarie per il miglior funzionamento del sindacato.

ASSOCIATI

Art. 6

1. Possono iscriversi allo S.P.I.F. AR tutti i lavoratori del comparto Sanità appartenenti alla classe di Laurea SNT2 - lauree in professioni sanitarie della riabilitazione ed appartenenti all'area socio-sanitaria di cui all'Art. 5 Legge 3/2018, indipendentemente dalla tipologia e dalla forma contrattuale - dipendente o autonoma - sia con enti ed istituzioni pubbliche sia privati.

2. L'iscrizione implica la conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del presente Statuto.

3. Sono associati Ordinari coloro che:

   a) siano lavoratori del settore pubblico o privato, dipendenti o autonomi, in servizio o in pensione e che abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;

   b) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

4. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

5. La Segreteria Nazionale provvede alla tenuta, aggiornamento annuale e pubblicazione dell'elenco degli iscritti.

6. L'Associazione riconosce come soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che ne supportino l'azione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Segreteria Nazionale.

7. Quest'ultima può nominare altresì membri Onorari tra coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario.

8. I membri Sostenitori e Onorari non hanno diritto di voto, né capacità elettorale;

9. Lo status di membro Sostenitore e di membro Onorario non è incompatibile con lo status di Socio Ordinario; in tal caso il soggetto è titolare dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

Art. 7

1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

2. E' inoltre dovere di tutti i Soci Ordinari:

   a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;

   b. partecipare alla vita associativa;

3. L'adesione all'Associazione ha validità annuale e **coincide con l'esercizio sociale** e sarà prorogata di anno in anno se non interviene disdetta scritta da inviare alla sede legale a mezzo raccomandata con a.r.

4. La qualità di Socio o di membro o partecipante è personale e intrasmissibile; in caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla

restituzione di quote o contributi associativi.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO ORDINARIO

Art. 8

1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.

2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale Socio Ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dal precedente Art. 6 c) 1.

3. Costituisce motivo di esclusione la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente Art. 6.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 9

1. Lo S.P.I.F. AR promuove la costituzione:

   a) di Coordinamenti Sindacali relativi alle specifiche professionalità dell'area socio-sanitaria operanti nel settore.

   b) Le attività previste all'Art. 3 quali scopi associativi, seppur complementari e funzionali all'attività politico-sindacale e associativa.

Titolo III

ORDINAMENTO

ART. 10

ORGANI NAZIONALI

1. Sono Organi Nazionali:

   a) Il Congresso Nazionale;

b) La Segreteria Nazionale;

c) Il Segretario Nazionale;

d) Il Vice Segretario Nazionale

e) Il Tesoriere Nazionale

f) Il Collegio Nazionale Revisori dei Conti;

g) Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 11

1. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti in ragione di **1 ogni 30 soci ordinari iscritti (o frazione di 30 superiore a 15)**, calcolati con riferimento al **31 dicembre** dell'anno precedente a quello in cui si riunisce il Congresso.

2. Sono delegati di diritto, in aggiunta ai delegati nominati, i membri elettivi della Segreteria Nazionale uscente.

3. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente e del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente partecipano senza diritto di voto; i delegati, all'atto della convocazione del Congresso, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

4. Al Congresso Nazionale possono partecipare tutti gli associati ordinari, con possibilità d'intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente del Congresso, ma senza diritto di voto.

5. Il Congresso Nazionale delibera:

   a) sugli obiettivi generali dell'Associazione per il quadriennio successivo;

   b) sulle modifiche allo Statuto Nazionale proposte o dalla segreteria Nazionale o da almeno i 2/3 degli iscritti e sullo

scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) elegge, tra i Soci Ordinari iscritti da almeno tre anni consecutivamente e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, i membri della segreteria Nazionale e tra questi elegge il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale ed il Tesoriere;

d) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e) elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;

f) discute le relazioni presentate dal Segretario Nazionale uscente e si esprime su eventuali mozioni presentate.

6. Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente dalla Segreteria Nazionale ogni quattro anni, di norma nel mese di maggio, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi agli associati almeno 90 giorni prima.

7. "La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, **o** in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti"

8. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti dei delegati il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la modifica dello Statuto non avrà effetto se non sarà votata favorevolmente dalla maggioranza degli associati presenti alla successiva assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Qualora non si raggiunga detto quorum è valida la seduta con

la presenza del 50% dei delegati più un (1) voto.

9. L'ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Questori eletti tra i delegati; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Segreteria Nazionale.

10. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, con le eccezioni di cui al comma 4. **Ogni delegato può avere max una delega**

11. Le elezioni degli organi e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto.

CONGRESSO STRAORDINARIO

ART. 12

1. Il Congresso straordinario può essere convocato, con le stesse modalità previste per la convocazione del Congresso Nazionale,

   a) dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale accertate e documentate;

   b) dalla Segreteria Nazionale qualora sia accertata l'impossibilità di prosecuzione delle attività istituzionali per qualsiasi motivo e causa;

   c) da almeno i 2/3 degli iscritti

2. All'atto della convocazione sarà la Segreteria Nazionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.

SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 13

1. La Segreteria Nazionale è costituita da 8 (otto) membri eletti dal Congresso Nazionale. In caso di votazioni, a qualsiasi livello ed

in caso di parità, il voto del Segretario Nazionale vale doppio.

2. La segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Segretario Nazionale.

3. La segreteria Nazionale resta in carica per quattro anni.

4. In caso di dimissioni, di espulsione, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Segreteria Nazionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale.

5. In caso di dimissioni, di espulsione, di impedimento permanente o morte del Segretario Nazionale, la Segreteria Nazionale potrà convocare un Congresso Nazionale Straordinario o eleggere alla carica il Vice Segretario; in tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Segretario dimissionario.

6. La Segreteria Nazionale ha il compito di:

   a. garantire la tutela delle scelte operate dal Congresso Nazionale;

   b. vigilare, a livello nazionale, sul rispetto dello statuto, sul decoro e l'autonomia dell'associazione.

   c. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo sindacale, e del lavoro, della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Nazionale;

   d. gestire e diffondere a livello nazionale l'immagine e la comunicazione associativa;

   e. approvare il bilancio nazionale preventivo e consuntivo;

f. determinare l'ammontare della quota associativa;

g. curare i collegamenti con le articolazioni territoriali di cui al precedente Art. 4;

h. designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni e nei Consigli di Amministrazione in cui sia prevista la rappresentanza sindacale;

i. deliberare l'adesione o revoca ad una Confederazione sindacale purché autonoma, apartitica e democratica.

7. I titolari di cariche elettive hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione e per lo svolgimento di attività istituzionali.

8. La Segreteria Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno …due……..volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Segretario Nazionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni.

9. La convocazione straordinaria **della segreteria nazionale** può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della segreteria Nazionale.

10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della segreteria Nazionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.

11. Ciascun membro della segreteria Nazionale ha diritto ad un (1) voto e per come previsto al comma 1.

SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 14

1. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

2. In caso di suo impedimento temporaneo o assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Segretario Nazionale.

3. Il Vice Segretario Nazionale potrà operare, su delega specifica del Segretario, su temi di interesse associativo.

TESORIERE

Art. 15

1. Al Tesoriere fanno capo tutti gli adempimenti di natura contabile-amministrativa; gli adempimenti in materia fiscale, tributaria ed in materia di lavoro sia a carattere ricorrente sia periodici anche con l'assistenza di consulenti e professionisti

2. Collaborerà con il Segretario Nazionale per i rapporti con gli Istituti di Credito, i clienti, i fornitori e i terzi in genere di natura amministrativa ed economico-finanziario.

3. Curerà i rapporti con gli associati relativamente all'incasso delle quote associative.

4. Procederà ai pagamenti in funzione delle scadenze programmate e delle disposizioni ricevute dal Segretario Nazionale.

5. Approntera sia il bilancio consuntivo sia quello preventivo e gli atti ad essi collegati derivanti da disposizioni di legge o da indicazioni della Segreteria Nazionale.

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario, da almeno cinque anni.

2. I tre componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica quattro anni.

3. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali dell'Associazione.

4. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della segreteria Nazionale.

5. I componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:

   1) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

   2) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;

   3) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;

   4) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 17

1. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di legge ove esistenti ed applicabili.

2. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono, deve essere convocata la Segreteria Nazionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

3. L'esercizio amministrativo dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il bilancio dell'esercizio e gli atti collegati dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

5. Di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno sarà presentato dal Tesoriere alla Segreteria Nazionale il bilancio di previsione per l'esercizio successivo; tale data potrà subire variazioni per esigenze particolari, ma comunque non oltre il 15 dicembre.

6. Il bilancio di previsione dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 18

Direzione Provinciale

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da cinque componenti eletti dal Congresso Nazionale; di cui 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Restano in carica per 4 anni.

2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

3. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali.

4. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.

5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:

a. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Nazionali durante lo svolgimento dell'incarico;

b. in merito alle infrazioni commesse da tutti gli associati durante tutte le attività associative.

6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti contrari allo spirito associativo commessi dai componenti gli Organi Nazionale, deve informare la Segreteria Nazionale affinché promuova le necessarie azioni.

7. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare può essere promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta di membri della

Segreteria Nazionale o su richiesta scritta anche del singolo associato; in quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere rimessa preventivamente alla segreteria Nazionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza formulato per iscritto entro 30 (trenta) giorni.

9. Nei confronti del Presidente Nazionale, l'azione è promossa dalla Segreteria Nazionale.

10. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti **entro 15 giorni** e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

11. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

DEI CONSULENTI

Art. 19

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività.

TITOLO IV

RINVIO E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme contemplate dalle vigenti disposizioni vigenti in materia.

2. Per le materie non disciplinate nel presente Statuto si rinvia ad appositi atti regolamentari che ne fanno parte integrante.

3. Il presente Statuto è scritto in lingua italiana e deve essere interpretato esclusivamente secondo le leggi dello Stato Italiano, è un documento unitario anche se composto da numero 20 (venti) articoli.

Approvato a Roma il 14 ottobre 2018,

Il Segretario Nazionale Spif Ar

Dott. Antonio Girolamo Cartisano

Il Vice Segretario Nazionale Spif Ar

Dott. Roberto Vito Ferrara

Caltanissetta, 20 Aprile 2019

Il Segretario Nazionale Spif Ar

Dott. Roberto Vito Ferrara

AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 614 Serie 3 il - 9 MAG. 2019
esatte euro 413,24 quattrocentotredici euro, 24
di cui euro 213,24 per imposta di bollo con versamento
del 8-5-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
ROSALBA DELEO
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Maria Antonietta Di Leo"

Direzione Provinciale di Caltanissetta - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Caltanissetta